

Messaggio

numero

7289

data

24 febbraio 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa elaborata del 7 agosto 2015 denominata "Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00" e controprogetto

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo di esprimere le nostre considerazioni in merito alla summenzionata iniziativa popolare legislativa del 7 agosto 2015 presentata nella forma elaborata da *Giovanni Albertini, Umberto Gatti, Camilla Battaglioni, Alissa Bizzozero e Ivan Monaco*, con la quale si chiede una modifica dell'art. 16 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1), concernente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, al fine di estendere l'apertura dei locali pubblici sino alle ore 03.00, il venerdì, il sabato e nei giorni festivi e prefestivi.

I. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA

Con questa proposta i promotori dell'iniziativa chiedono di modificare l'art. 16 Lear, prolungando l'apertura dei locali pubblici fino alle ore 03.00, ovvero due ore in più rispetto a quanto sancito dalla normativa vigente. Secondo il loro punto di vista, vi sono ad oggi sempre più leggi e restrizioni, che non sempre aiutano l'economia ticinese a crescere. L'obiettivo è quindi quello di promuovere il divertimento notturno, agevolando da un lato l'economia degli esercizi pubblici, e incentivando dall'altro il turismo.

La modifica vedrebbe l'aggiunta di un nuovo capoverso 1^{bis}, lasciando invariati quelli già esistenti.

"Il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi gli esercizi possono rimanere aperti fino alle 03.00 (apertura prolungata), ritenuto che il Municipio può limitare l'apertura prolungata in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica".

II. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

In virtù dell'art. 133 cpv. 4 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1), il Consiglio di Stato ha deciso di esprimersi sui contenuti di questa iniziativa, avviando una procedura di consultazione, al fine di allestire la propria presa di posizione, tenendo conto delle considerazioni di coloro che dovrebbero applicare la nuova normativa.

Alla consultazione sono stati interpellati il Dipartimento della sanità e della socialità, i Municipi del Cantone, l'Associazione dei Comuni ticinesi (ACT), l'Associazione ticinese per l'autonomia dei Comuni (ATAC) GastroTicino, Hotelleriesuisse Ticino, l'Associazione delle Polizie comunali ticinesi, la Conferenza cantonale dei genitori, il Comando della polizia cantonale e RADIX.

Sul totale dei destinatari invitati alla consultazione, 47 hanno fornito una risposta in merito, fra cui figurano 9 favorevoli (tra i quali 2 con riserva) e 38 contrari. Qui di seguito riportiamo le considerazioni scaturite dalla procedura di consultazione.

1. Pareri contrari

a) Incremento del disturbo dell'ordine pubblico e della quiete notturna

Tra gli interpellati che si sono espressi in maniera contraria all'introduzione del cpv. 1^{bis} nell'art. 16 Lear, la maggior parte ha manifestato quale principale preoccupazione l'incremento del disturbo dell'ordine pubblico e della quiete notturna, segnatamente incentivato dal divieto di fumo all'interno dei locali (che porterebbe le persone a recarsi all'esterno) e dalla maggiore assunzione di bevande alcoliche, con conseguente aumento degli atti vandalici e delle risse. In particolar modo, essi rilevano la problematica nei nuclei in cui gli esercizi sono contigui ad edifici abitativi. L'introduzione del nuovo capoverso porterebbe infatti a misconoscere le singole realtà locali diverse tra loro, rinunciando alla distinzione tra gli esercizi pubblici ubicati nelle zone residenziali e quelli nei centri urbani. L'ordine pubblico così come la quiete notturna, già difficili da mantenere allo stato attuale, devono infatti essere garantiti a tutti i cittadini, anche a coloro che abitano nelle vicinanze degli esercizi pubblici.

L'estensione dell'orario di apertura fino alle ore 03.00 comporterebbe inoltre un'intensificazione del traffico veicolare in piena notte e un conseguente aumento di incidenti stradali, accentuato dal maggiore consumo di alcool.

b) Aumento dei costi di polizia

Al fine di mantenere e ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblici, i Comuni sarebbero tenuti a incrementare i controlli e gli interventi dei corpi di polizia, con relativo adeguamento degli orari. Ciò rappresenterebbe per le autorità locali un onere finanziario non indifferente e non facilmente sostenibile. Con l'attuale sistema, in cui è previsto dall'art. 19 Lear che il Municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie, i controlli risultano mirati, dato che gli agenti verificano che il locale a beneficio della deroga rispetti le condizioni fissate dal Municipio.

c) Scarsa considerazione per le peculiarità delle realtà locali

Un ulteriore elemento che desta perplessità fra la maggior parte degli interpellati contrari, tra i quali spicca in particolare l'opinione dell'ATAC, è la generalizzazione alla base dell'iniziativa: si rende necessario, infatti, fare una distinzione tra i locali in zone urbane e a forte impatto turistico e quelli nelle zone limitrofe periferiche, anche in tal senso. Come sottolineato dall'ATAC, se in taluni Comuni turistici la possibilità di poter estendere l'attività dei bar fino alle ore piccole potrebbe essere un motivo per movimentare la vita notturna e avvantaggiare così il turismo nella regione, in altri non si sente l'esigenza di un'apertura così prolungata. I Comuni di Ascona, Arbedo-Castione, Cadempino e Monteceneri, così come l'Associazione delle Polizie comunali ticinesi, pongono infatti in evidenza il fatto che molti esercizi pubblici ticinesi chiudono ben prima dell'orario limite fissato alle ore 01.00, non avendo la necessità di tenere aperto tanto a lungo. Sarebbe dunque più opportuno

concedere l'estensione dell'apertura degli esercizi pubblici tenendo conto delle infrastrutture dei locali, così come delle zone in cui essi si trovano e valutando l'eventuale disturbo della quiete pubblica e l'effettivo afflusso turistico, una decisione che andrebbe, a mente degli interpellati contrari, lasciata totalmente nelle mani dei municipi.

I Comuni di Ascona, Lugano, Cadempino e Monteceneri, così come l'Associazione delle Polizie comunali ticinesi, sollevano la questione di un eventuale conflitto concorrenziale tra gli esercizi pubblici e i locali notturni, giacché questi ultimi si vedrebbero sottrarre parte della loro clientela. Inoltre, verrebbero a crearsi problematiche relative alla disparità di trattamento, ritenuto che gli esercizi pubblici, a differenza dei locali notturni, non sottostanno a norme specifiche per il contenimento dei rumori, come evidenziano il Comune di Massagno e di Vezia.

d) *Facoltà di intervento da parte delle autorità comunali troppo limitate e onerose*

Il cpv. 1^{bis} dell'art. 16 Lear prevede la facoltà del Municipio di limitare l'apertura prolungata qualora venisse turbato l'ordine pubblico. I municipi di Ascona, Cadempino, Monteceneri, così come l'Associazione dei Comuni ticinesi e l'Associazione delle Polizie comunali ticinesi la considerano una precisazione inefficace, in quanto l'estensione dell'apertura non sarebbe più una deroga, bensì corrisponderebbe ad un diritto sancito dalla legge, comportando un onere della prova per i municipi, i quali dovrebbero dimostrare l'effettivo disturbo della quiete pubblica, un procedimento spesso dispendioso e laborioso. Come evidenziato dai Comuni di Biasca e Morbio Inferiore, e dall'Associazione dei Comuni ticinesi, la ripetuta turbativa della quiete pubblica è difatti un concetto molto soggettivo. Inoltre il cpv. 1^{bis} risulta molto generico, ritenuto che, come sottolineato dai Comuni di Origgio e Vezia, non stabilisce il periodo di validità di una simile estensione dell'orario, così come non sono date a sapere eventuali condizioni per le quali il prolungamento dell'apertura possa venire annullato. Di fatto, tutto ciò renderebbe l'autonomia dei Comuni più limitata, mettendoli in difficoltà nella gestione di problematiche locali solo a loro bene note, incrementando al tempo stesso i propri oneri finanziari.

e) *Soddisfazione per il regime di apertura vigente*

Tra i 38 interpellati contrari all'iniziativa, 25 Comuni (Castel San Pietro, Isole, Magliaso, Brione s/Minusio, Camorino, Melano, Paradiso, Stabio, Lodrino, Bedano, Minusio, Cresciano, Serravalle, Gordola, Tenero-Contra, Mendrisio, Sorengo, Monteceneri, Cadempino, Arbedo-Castione, Caslano, Manno, Biasca, Riva San Vitale e Montagnola), l'Associazione delle Polizie comunali ticinesi e l'ATAC sostengono che, quanto disposto dalla legge vigente, sia da ritenersi più che sufficiente, considerato che essa dà spazio a un sistema flessibile che tiene conto sia degli interessi economici dei gerenti ad esercitare la propria attività, sia dell'importanza di salvaguardare una certa quiete notturna nel rispetto di tutti i cittadini. L'attuale normativa permette a ogni esercizio pubblico di chiedere ai municipi una deroga degli orari d'apertura per esigenze specifiche (cfr. art. 19 Lear), tenendo così presente di particolari occasioni in cui l'affluenza del turismo aumenta. Ciò consente inoltre alle autorità locali di disporre di un maggior controllo sugli esercizi pubblici, valutando se concedere o meno la deroga in base a ragioni attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblici, ritenuto che i Comuni conoscono meglio di chiunque altro le proprie situazioni singole.

f) *Suggerimenti per eventuali correttivi*

3 Comuni (Giubiasco, Lugano e Morbio Inferiore) e l'ACT propongono eventualmente una maggiore autonomia e discrezionalità dell'Esecutivo nel concedere deroghe, conferendo ai

municipi la facoltà di concedere delle deroghe generalizzate, rinnovabili periodicamente, unicamente a quegli esercizi che per la loro posizione e le loro caratteristiche permettono di escludere situazioni di conflitto con le zone residenziali. In via subordinata, anche il Comune di Monteceneri propone di lasciare ai municipi la facoltà di decisione in merito ad un'eventuale generalizzazione delle aperture.

6 Comuni (Muzzano, Melide, Comano, Origlio, Vezia, Massagno) sono invece dell'opinione che il cpv. 1^{bis} proposto dall'iniziativa sia da rivisitare, specificando che i municipi concedono un'autorizzazione, rinnovabile periodicamente, che deve essere richiesta annualmente. In assenza di un chiaro interesse turistico e in presenza di una zona prevalentemente a carattere residenziale, i municipi devono inoltre avere la facoltà di rifiutare il prolungamento dell'orario di apertura sino alle ore 03.00. In questo modo, si valuterebbero anticipatamente i rischi di turbamento della quiete pubblica, evitando inoltre ulteriori costi che si originerebbero invece qualora i municipi concedessero agli esercizi pubblici di poter beneficiare indistintamente dell'estensione di apertura fino alle ore 03.00, per poi rischiare di trovarsi a limitare l'orario solo dopo le lamentele dei cittadini. Oltre a ciò, sempre al fine di tutelare la quiete notturna, al Municipio dovrebbe essere conferita la possibilità di limitare l'uso degli spazi aperti a partire dalle ore 23.00.

Il Comune di Ascona, infine, proporrebbe di modificare il testo del cpv. 1^{bis} permettendo l'estensione dell'apertura fino alle ore 02.00, ritenuta più consona e meno problematica.

2. Pareri favorevoli

a) *Ruolo del Municipio rafforzato*

Tra i pochi interpellati che si sono espressi a favore dell'iniziativa, alcuni Comuni la appoggiano senza presentare particolari osservazioni (Sessa, Terre di Pedemonte, Vacallo, Gambarogno e Losone), il Comune di Bissone condivide pienamente la proposta di attribuire ai municipi l'autorità di stabilire l'apertura prolungata ed eventuali limitazioni, al fine di garantire ordine e sicurezza pubblici, rafforzando così la competenza dell'Esecutivo comunale.

b) *Preavviso favorevole ma con riserva*

Vi è anche chi presenta un preavviso favorevole con qualche riserva, come il Municipio di Porza, il quale condivide la proposta di attribuire la competenza in merito ai Municipi, ma ritiene necessario, ai fini della gestione dell'ordine e della sicurezza pubblici, inserire una condizione per la quale i gerenti degli esercizi pubblici debbano incaricare una ditta privata di sicurezza e che, a dipendenza della situazione concreta, l'Esecutivo comunale possa comunque vietare a priori il prolungamento d'orario sino alle ore 03.00. Il Municipio di Locarno pone l'accento sull'importanza che non vi sia nessuna deroga alla facoltà del Municipio di limitare l'apertura prolungata in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica, così come sulla responsabilità del gerente che intende beneficiare dell'apertura prolungata, il quale deve assumersi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza a tutela della quiete pubblica. Il Comune di Bioggio, infine, si ritiene favorevole, sottolineando l'importanza di un'ampia ed incontestabile autonomia decisionale dei Comuni nella gestione delle situazioni locali.

III. CONTROPROGETTO

1. Introduzione

L'iniziativa popolare legislativa elaborata "*Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 3.00*" vuole incentivare il turismo e l'economia, rendendo più attrattivo il nostro Cantone, non solo come meta turistica per la clientela estera o d'oltre San Gottardo, ma anche come destinazione per la clientela locale.

Il Governo non può che condividere i principi dei promotori dell'iniziativa, ma non poteva non tenere in considerazione le perplessità emerse dalla consultazione. Nella sua seduta del 7 settembre 2016 ha quindi deciso di costituire un Gruppo di lavoro composto da vari attori del settore, pubblici e privati, col compito di proporre delle riflessioni a livello legale, pratico e procedurale per sviluppare il settore degli esercizi alberghieri e della ristorazione, che permettessero di concretizzare i benefici auspicati dai promotori dell'iniziativa, risolvendo, nel contempo, i motivi di preoccupazioni espresse nell'ambito del disturbo dell'ordine pubblico e della quiete notturna.

1.1 Analisi e approccio di lavoro

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento delle istituzioni e composto da rappresentanti della Polizia cantonale, del Laboratorio cantonale, della Divisione delle Finanze, dell'Associazione dei Comuni Ticinesi, dell'Associazione delle polizie comunali ticinesi, dell'Agenzia Turistica Ticinese SA, di Hotelleriesuisse, di Gastro Ticino e dell'Associazione TakeAway Ticino, ha pertanto elaborato e sottoposto al Consiglio di Stato, tramite il "*Rapporto del Gruppo di lavoro Lear 2.0 del 5 gennaio 2017*", una serie di proposte concrete e realizzabili in termini ragionevoli. Tutte le proposte presentate sono state condivise e sostenute dall'intero Gruppo di lavoro.

Il Consiglio di Stato, durante la seduta del 10 gennaio 2017, ha condiviso le riflessioni che gli sono state sottoposte e ha deciso di metterle in pratica procedendo con una revisione parziale della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010, che avverrà in due tempistiche differenti.

1.2 Modalità di modifica con le 2 fasi

Nella gestione delle tempistiche, soprattutto con l'obiettivo di dare un segnale concreto e tempestivo al settore turistico, si è ritenuto di prediligere la divisione in due fasi della revisione parziale, piuttosto che procedere con un unico messaggio che avrebbe comportato una tempistica ben più paziente. Questa modalità ha permesso di individuare e procedere con le prime revisioni in maniera particolarmente tempestiva, così da permettere di favorire il settore già nel corso della prossima estate. Parallelamente, ma con tempi più lunghi, si continuerà ad approfondire le ulteriori riflessioni che necessitano la verifica della conformità con altre normative, sia cantonali sia federali.

Affinché gli esercenti possano trarre giovamento già nel corso della stagione turistica estiva 2017, lo scrivente Consiglio ha quindi deciso di proporre al Parlamento i cambiamenti ritenuti prioritari elaborandoli quale controprogetto all'iniziativa popolare legislativa elaborata del 7 agosto 2015 denominata "*Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00*".

1.3 Le novità principali

L'evoluzione della situazione economica degli ultimi anni impone un costante sviluppo dell'industria del terziario ticinese, senza eccezione per quanto attiene al settore

alberghiero e della ristorazione. A fronte di questi cambiamenti, è parso pertanto opportuno apportare alcuni adeguamenti alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione attualmente in vigore per allinearla con la nuova realtà.

Rispetto al testo in vigore, le modifiche proposte nel controprogetto hanno l'obiettivo, oltre a quello di promuovere il turismo e l'economia, di liberalizzare e snellire la legge e di portare chiarezza nella sua applicazione. Le novità che si intende introdurre sono le seguenti:

- posticipare la possibilità di chiusura degli esercizi alle 02.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi;
- possibilità, per l'esercente, di anticipare la chiusura, fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato al Comune, tramite una semplice notifica;
- estensione della durata dei permessi speciali, dagli attuali 15 giorni a 3 mesi, mantenendo la competenza per il loro rilascio ai Comuni.

Da segnalare che queste modifiche hanno tenuto conto dei numerosi pareri contrari, espressi dagli attori pubblici e privati interpellati nell'ambito della procedura di consultazione. Tali osservazioni sono state prese in considerazione in particolar modo per valutare come e in che misura dare la possibilità di posticipare o di anticipare la chiusura degli esercizi, come pure al fine di esaminare se e quanto estendere la durata dei permessi speciali. Specialmente con le prime due proposte sopra elencate si permette ai vari attori del settore e agli enti locali di tenere meglio in considerazione le particolarità che contraddistinguono le diverse tipologie di esercizi pubblici, a dipendenza della loro collocazione, rispondendo pertanto in maniera puntuale alle esigenze economiche e sociali delle zone urbane e a forte impatto turistico, rispettando al contempo le realtà delle zone periferiche, dove l'esigenza di tenere aperto più a lungo non è necessariamente sentita o genererebbe ulteriori costi di gestione superiori agli incassi.

2. Modifiche della Lear: prima fase

Tramite questa prima fase di revisione della Lear si vuole sottolineare la necessità di liberalizzare parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione, in particolar modo a livello procedurale e a livello di orari d'apertura. Qui di seguito sono illustrate le puntuali modifiche unitamente alle motivazioni a loro suffragio.

a) Orario di chiusura degli esercizi: 02.00

Orari di apertura e chiusura degli esercizi	<p>Art. 16</p> <p>¹Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05.00 e le 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.</p> <p>^{1bis}Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.</p> <p>²Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.</p> <p>³I locali notturni possono aprire dalle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.</p> <p>^{3bis}Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.</p> <p>⁴Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03.00 e le 06.00.</p>
--	--

Con l'introduzione del cpv. 1^{bis} e rispettivamente 3^{bis}, si propone di posticipare la possibilità di chiusura degli esercizi pubblici durante alcuni giorni ben determinati. Il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni, potranno tenere aperto fino alle ore 02.00, mentre i locali notturni, nei medesimi giorni, potranno tenere aperto fino alle ore 06.00. Lo scopo di questa proposta va al cuore dell'iniziativa popolare legislativa elaborata: è quello di mirare a rendere più attrattivo il nostro Cantone, non solo come meta turistica per la clientela estera e confederata, ma anche come destinazione per la clientela locale, oltre a voler incentivare il turismo e l'economia.

La possibilità di concedere delle deroghe d'orario conformemente a quanto previsto dall'art. 71 cpv. 2 RLearn rimane in vigore. Tuttavia questa facoltà riguarda unicamente il cpv. 1 e pertanto non si applica qualora gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

Per quanto riguarda la problematica della turbativa all'ordine pubblico, non vi sono dubbi circa l'importanza di salvaguardare la necessaria quiete notturna nel rispetto di tutti i cittadini. Tuttavia, se da un lato questa proposta potrebbe avere delle ripercussioni a livello di ordine pubblico, dall'altro lato bisogna tenere in considerazione anche altri fattori, ragioni per cui diventa necessario operare un'attenta ponderazione degli interessi in questione. In primo luogo va rilevato come, al giorno d'oggi, la possibilità di ottenere una deroga ai sensi dell'attuale art. 71 cpv. 2 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLearn) sia già ampiamente diffusa e sia una semplice formalità. Secondariamente, questa soluzione contribuirebbe a rafforzare l'attrattività del settore della ristorazione e del turismo, settore in continua evoluzione e che necessita anche di adeguarsi alle esigenze e alle abitudini delle persone.

Il posticipo della chiusura dei locali notturni il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi è riconducibile alla scarsità di mezzi pubblici prima delle ore 06.00 e alla volontà di permettere anche a questa categoria di beneficiare di un regime più liberale. Nel lasso di tempo tra le ore 05.00 e l'arrivo dei primi mezzi pubblici la clientela dei locali notturni è pertanto costretta a dover attendere sulla pubblica via. Questo ha ovviamente comportato diversi disagi legati alla turbativa dell'ordine pubblico. La soluzione qui proposta potrebbe

poi spronare un maggior numero di persone ad usufruire dei mezzi di trasporto pubblici, andando così ad inserirsi anche nel contesto della lotta alla guida in stato di ebbrezza e dell'incoraggiamento all'uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la proposta rappresenti una buona soluzione di compromesso, che dovrebbe presentare più vantaggi e opportunità rispetto agli eventuali rischi che potrebbero scaturire. Inoltre, l'introduzione di norme specifiche volte alla tutela dell'ordine e della quiete pubblica limitano i disagi legati a questa problematica. Sostanzialmente, si ritiene che il posticipo dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici non pregiudichi in maniera eccessiva il rispetto dell'ordine pubblico.

Aspetti legati alla concorrenza con i locali notturni

Rispetto all'iniziativa che proponeva la chiusura dei locali pubblici alle 03.00, il posticipo dell'orario di chiusura di una sola ora presenta diversi vantaggi. In primo luogo, non si va ad intaccare in maniera troppo considerevole l'attività dei locali notturni, avendo quest'ultimi ancora a disposizione un intervallo di tempo sufficientemente ampio per la propria attività. Inoltre, con la modifica in questione, non si tratta di proporre un'attività concorrente, bensì di promuovere il divertimento notturno prolungando l'attività già proposta, affinché i clienti dispongano di una vasta scelta di offerte. Le attività proposte dai locali notturni da una parte, e dai bar e ristoranti dall'altra, sono infatti ben diverse. In aggiunta, considerato che nei medesimi giorni, anche i locali notturni beneficeranno della possibilità di chiudere un'ora più tardi, si ritiene che sotto questo aspetto la proposta sia valida.

In un Cantone come il Ticino, in cui ristorazione e turismo sono fondamentali per l'economia, è senz'altro opportuno adeguarsi con quanto offerto al di fuori del nostro territorio. Anche il turismo è soggetto alla globalizzazione. Si tratta quindi di proporre sia alla clientela locale che a quella proveniente da fuori Cantone, delle offerte attrattive e comparabili ad altre mete apprezzate sotto il profilo del divertimento notturno, come ad esempio alcune città della vicina penisola.

Aspetti legati all'ordine pubblico

Preliminarmente si osserva che la competenza affinché vengano rispettate le disposizioni della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb; RS 814.01) e le relative Ordinanze che, in virtù della forza derogatoria del diritto federale, prevalgono sulla Lear, incombe ai Comuni. In questo ambito, i municipi sono l'autorità competente ad ordinare i provvedimenti atti a limitare le emissioni moleste provocate dagli esercizi pubblici.

Indubbiamente, la convivenza tra la voglia di svago e il bisogno di tranquillità è molto complessa e necessita di compromessi da ambo le parti. Attualmente l'art. 19 Lear permette ai Comuni di rilasciare delle deroghe d'orario durante occasioni straordinarie. Questa possibilità è oggi largamente sfruttata dai gerenti degli esercizi pubblici, i quali tramite un annuncio possono derogare all'orario di chiusura. Prolungare anche solo di un'ora l'orario di chiusura permetterebbe quindi di evitare delle procedure che già oggi sono delle semplici formalità. Anche da questo punto di vista si otterrebbe quindi un alleggerimento burocratico.

Si ritiene che posticipando di un'ora la chiusura di tali esercizi la problematica relativa al disturbo dell'ordine pubblico e della quiete notturna non venga compromessa in maniera insostenibile.

Come d'altronde è già il caso attualmente, il compito di far rispettare la legge ai clienti, e se del caso prendere tutte le misure necessarie atte al mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica, spetta in primo luogo al gerente. Tale compito e principio, infatti, si fonda già sul Messaggio 6193 del 1° aprile 2009, nel quale si era espressamente voluto responsabilizzare il gerente, eliminando il ruolo del proprietario d'immobile (cfr. il citato Messaggio, in particolare a p. 5, IV. PECULIARITÀ DELLA NUOVA LEAR, a) Una sola persona di riferimento: il gerente), in combinazione con la preventiva esigenza, per poter ottenere l'autorizzazione alla gerenza, di ricevere dal Municipio il rilascio dell'attestazione d'idoneità, la quale ha proprio lo scopo di assicurare che il proprietario abbia messo a disposizione dell'esercente un edificio idoneo a svolgere la prevista attività (cfr. Messaggio 6193, in particolare a p. 22: "[...] *La concentrazione delle competenze sui Municipi per giudicare l'idoneità strutturale di un immobile a fungere da esercizio pubblico, è parsa come la soluzione più congeniale per ovviare al problema della confusa sovrapposizione dei compiti fra Cantone e Municipi. Pertanto in questa nuova prospettiva spetterà solo ed esclusivamente ai Municipi, decidere sulla conformità strutturale degli esercizi nell'ambito del rilascio della licenza edilizia. Sempre in questo contesto al Municipio sarà riservata la facoltà di assoggettare la concessione della licenza edilizia ad oneri o condizioni relativamente alle caratteristiche fisiche della costruzione ospitante l'esercizio. [...]*").

<p>Ordine e quiete pubblica</p>	<p>Art. 21a (nuovo)</p> <p>¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.</p> <p>²Egli deve prendere tutte le misure necessarie affinché l'esercizio venga gestito senza generare disturbi all'ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla Polizia comunale territorialmente competente.</p> <p>³Qualora le circostanze lo esigono, il municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.</p> <p>⁴In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, il Dipartimento, su richiesta del municipio, può ordinare che l'esercizio pubblico organizzi a sue spese un servizio d'ordine adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.</p>
--	--

Ciò posto e coscienti dell'importanza di garantire ai residenti la necessaria quiete, è stato introdotto l'art. 21a affinché i gerenti non sottovalutino la questione relativa all'ordine pubblico. Si ritiene che, implementando una disposizione specifica che consenta all'autorità competente, su richiesta del Municipio, di imporre le misure necessarie nel caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, tanto all'interno quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico, possa avere un effetto deterrente. Le violazioni della quiete e dell'ordine pubblico dovranno chiaramente essere supportate da delle prove, senza necessariamente esigere una perizia fonica. Potranno, segnatamente, essere considerate prove molteplici interventi di polizia, costatazione di danneggiamenti e imbrattamenti dei beni pubblici in prossimità dell'esercizio pubblico, se direttamente riconducibili alla clientela di quest'ultimo, ubriachezza molesta di più avventori.

Per quanto riguarda la responsabilità del gerente nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico, bisognerà innanzitutto tener conto della configurazione del luogo. Di principio, essa si estende per un raggio di qualche metro dall'entrata principale del locale, nonché da qualsiasi spazio esterno di pertinenza dell'esercizio (terrazza, corte, spazio di attesa, ecc.).

Il cpv. 2 ribadisce il concetto secondo il quale il responsabile al mantenimento dell'ordine sia in primo luogo il gerente. Ad ogni modo, qualora non sia in grado di farlo, egli potrà fare appello alle forze dell'ordine: anzitutto la Polizia comunale territorialmente competente e solo sussidiariamente anche la Polizia cantonale.

Il cpv. 4 sancisce che nell'ambito delle proprie competenze, il Municipio, è autorizzato ad adottare delle misure volte alla tutela dell'ordine e della quiete pubblica. Tra le misure a disposizione dell'autorità comunale vi è la possibilità di limitare l'orario di apertura qualora le circostanze lo esigano.

Il cpv. 5 permette inoltre all'autorità competente di ordinare, su richiesta del Municipio e in caso di reiterate e gravi violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, che l'esercizio pubblico assuma, a sue spese, un servizio d'ordine appositamente incaricato per evitare il verificarsi di ulteriori incidenti e disordini. Il numero di agenti privati di sicurezza sarà deciso dal Dipartimento, in funzione del genere e delle dimensioni dell'esercizio pubblico.

b) Facoltà di chiusura anticipata

L'obbligo, sancito dall'art. 71 cpv. 1 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear), di dover sempre tenere aperto il locale entro i limiti di orario comunicati al Municipio, ha generato alcune problematiche, tanto da parte di alcuni esercenti quanto da parte delle autorità. Nella realtà quotidiana è infatti stato riscontrato come a volte alcuni esercizi, nonostante l'obbligo disposto dal succitato articolo, decidano talvolta di chiudere anticipatamente rispetto all'orario comunicato. Se si pensa ad esempio agli esercizi situati al di fuori dei principali centri urbani, questo modo di agire è da ricondursi all'assenza di clientela nella fascia oraria serale.

In simili circostanze l'obbligo di tenere aperto il locale genera costi non indifferenti (personale, spese accessorie, ecc.), tanto che gli esercizi preferiscono chiudere pur essendo consapevoli di rischiare un'eventuale sanzione. Considerato il periodo poco favorevole per il settore della ristorazione, siamo convinti che sanzionare un esercizio già lesa dall'assenza di clientela non sia appropriato.

Il fatto di chiudere anticipatamente l'esercizio pubblico ha inoltre creato non pochi inconvenienti anche alle autorità preposte al loro controllo, siccome impossibilitate nel loro compito a causa della chiusura, non comunicata, dell'esercizio.

Con questa ulteriore proposta si tiene conto pure delle osservazioni formulate nei confronti dell'iniziativa popolare legislativa elaborata "*Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00*" secondo cui, se in taluni Comuni turistici la possibilità di poter estendere l'attività dei bar fino alle ore piccole potrebbe essere un motivo per avvantaggiare il turismo nella regione, in altri non si sente l'esigenza di un'apertura così prolungata.

Va precisato che non tutti gli esercizi pubblici prevedono la chiusura alle ore 01.00. Infatti, in virtù dell'art. 16 cpv. 2 Lear, alcuni esercizi pubblici, perlopiù quelli situati in zone discoste e/o poco frequentate, scelgono di chiudere prima (ad esempio alle ore 24.00), in quanto la chiusura alle ore 01.00 è già eccessiva. Questi locali avrebbero dunque la possibilità di chiudere fino a due ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio, ovvero le 22.00 se l'orario di chiusura previsto sono le 24.00. Si osserva che il posticipo dell'orario di chiusura alle ore 02.00, il venerdì, il sabato e il giorno prefestivo è una facoltà e non un obbligo, per cui i locali che ritengono questo orario di chiusura eccessivo sono liberi di pianificare un orario di chiusura diverso, purché esso sia prima delle 2.00 e rispetti le altre condizioni previste dall'art. 16 cpv. 1 Lear. L'elemento determinante da prendere in considerazione al fine di stabilire l'orario a partire dal quale un esercizio pubblico può

chiudere anticipatamente, non è l'orario di chiusura massimo previsto dall'art. 16 cpv. 1 e 2 Lear, bensì l'orario notificato al Municipio.

Per l'attuazione di questa soluzione si intende riprendere il medesimo meccanismo messo in atto nell'ipotesi di una chiusura ritardata. Attualmente infatti, qualora il gerente decida di ritardare la chiusura rispetto all'orario comunicato, è previsto che egli debba comunicarlo tempestivamente, anche in forma orale, al Municipio o alla Polizia comunale (art. 72 RLear). Considerato il buon funzionamento di questo sistema e il fatto che l'obiettivo perseguito è il medesimo, ovvero l'agevolazione delle autorità nel loro ruolo di sorveglianza, non si ritiene necessario prevedere un procedimento differente. Tramite una semplice comunicazione, possibile anche in forma orale, il gerente ha la facoltà di chiudere il proprio esercizio fino ad un massimo di due ore prima dell'orario comunicato al Municipio. La suddetta soluzione, oltre al fatto di fondarsi su di un meccanismo già esistente e rodato, non comporta complicati oneri burocratici.

Questa prerogativa rientrerebbe sotto l'egida dell'art. 27 Lear, secondo cui il gerente comunica preventivamente al Municipio eventuali modifiche dell'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio pubblico.

Alla luce di quanto sopra consideriamo che la proposta in esame possa rendere maggiormente efficace l'operato delle autorità di controllo e allo stesso tempo aiutare gli esercizi maggiormente in difficoltà. Beninteso tale facoltà è circoscritta a quei casi in cui nel locale non vi sono clienti. L'art. 71 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione andrebbe pertanto modificato in tal senso, ossia introducendo la facoltà di chiusura anticipata, fino ad un massimo di due ore prima dell'orario notificato, mediante una semplice comunicazione.

c) Permessi speciali

Permessi speciali	<p>Art. 30</p> <p>¹Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.</p> <p>²I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev'essere inoltre legato ad installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.</p> <p>³I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell'esercizio durante la manifestazione.</p> <p>⁴La decisione di rilascio del permesso da parte del municipio è subordinata al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.</p>
--------------------------	---

Nel corso degli ultimi anni si è potuto assistere ad un aumento importante di manifestazioni politiche, sportive, religiose e culturali, così come di occasioni ricreative quali sagre, feste, fiere, mercati e festival di ogni genere. La portata di tali eventi, definiti dall'art. 30 Lear quali occasioni straordinarie, ha assunto negli anni una notevole importanza a livello turistico, fattore che evidentemente non va sottovalutato. Attualmente

si ritiene che quanto previsto da questo articolo non sia più adeguato alle esigenze attuali, in particolare per quanto riguarda la durata di tali permessi. Basti pensare a quanto avviene in alcuni Comuni a forte vocazione turistica, come ad esempio nei grandi centri di Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio e Chiasso che, nel corso degli anni, si sono fatti promotori di manifestazioni di forte richiamo. Come detto in precedenza, si tratta di un settore in costante evoluzione, che necessita di adeguamenti. Anche in tale ambito si avvalorava pertanto la necessità di incentivare il turismo e di rendere più attrattivo il nostro Cantone, non solo come meta turistica per la clientela estera, ma anche come destinazione per la clientela locale, proponendo misure che favoriscano l'organizzazione di tali manifestazioni.

In riferimento all'art. 30 Lear è parso opportuno introdurre una rivisitazione della regolamentazione inerente ai permessi speciali, ampliando la durata del periodo entro cui ai municipi è concessa la facoltà di rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e bevande durante occasioni straordinarie, affinché la norma divenga più attuale e maggiormente confacente alle necessità della società odierna.

La volontà di estendere la durata per la quale questi permessi possono essere autorizzati, risiede pure nel fatto che questi avvenimenti contribuiscono in larga misura a favorire la coesione sociale e la promozione del settore del turismo e che hanno come conseguenza ripercussioni economiche sia per i Comuni che per il Cantone. Siamo inoltre convinti che questa soluzione permetterà ai vari enti di tenere maggiormente in considerazione le peculiarità regionali.

Il cpv. 1 prevede l'incremento della durata per la quale i permessi speciali vengono rilasciati, dagli attuali 15 giorni a 3 mesi per anno civile. Questo periodo deve essere effettuato in maniera consecutiva. Entro questo limite, la competenza per il rilascio dei permessi rimane pertanto ai Comuni. Dato l'importante valore per la comunità e la natura di prossimità della questione a sapere se sia opportuno o meno permettere simile attività, è intenzione mantenere intatta la competenza del Comune. Occorre infatti che, nello stabilire il rilascio favorevole o meno di un permesso speciale, venga ponderata l'ammissibilità del singolo evento, unitamente alla valutazione della sostenibilità dell'impatto derivante dall'insieme degli eventi per la popolazione locale, effettuata per rapporto alla quantità di immissioni moleste cumulate durante l'anno e alla concorrenza generata nei confronti degli esercizi pubblici esistenti. I Comuni rimangono a nostro avviso gli enti maggiormente idonei a prendere in considerazione le peculiarità locali.

Il cpv. 2 precisa che, oltre ad essere rilasciato per un periodo limitato e definito, il permesso non è rinnovabile e può quindi essere concesso una sola volta per la medesima manifestazione. La concessione di tali permessi dev'essere legata a manifestazioni specifiche (come ad esempio in occasione di mercati natalizi, carnevali, festival, ecc.), tuttavia, a condizione che la durata massima venga rispettata e che il periodo sia consecutivo, una struttura può adoperarsi anche per più di una manifestazione. Nella richiesta per il rilascio del permesso speciale andrà specificato per quali manifestazioni si intende ottenere l'autorizzazione. In altre parole, ciò significa che, indipendentemente dalla manifestazione e dal gerente, la medesima struttura può essere autorizzata e, conseguentemente, rimanere aperta unicamente per il periodo massimo e consecutivo di 3 mesi. Con queste puntualizzazioni si vogliono evitare fraintendimenti e interpretazioni divergenti, sfociate nelle realtà costatate in passato, a scapito degli esercizi operanti sul territorio tutto l'anno e non solo durante la stagione turistica.

Questo correttivo è stato reso necessario dal fatto che, nonostante l'articolo stesso non lo specifichi esplicitamente, la *ratio legis* dell'attuale art. 30 cpv. 1 Lear non prevede la ripetibilità del permesso speciale di 15 giorni. Tuttavia, nel corso degli anni,

l'incomprensione della *ratio legis* (effettivamente poco chiara) di tale disposizione ha portato a diverse situazioni di disparità di trattamento tra un Comune e l'altro. In questo senso, riteniamo quindi opportuno rendere esplicita l'eccezionalità nel capoverso stesso, onde evitare ulteriori equivoci in futuro, pur estendendo in maniera importante la durata del permesso speciale.

Il cpv. 3 ricorda che nonostante l'autorizzazione sia limitata nel tempo, il gerente sottostà ai medesimi obblighi ai quali soggiace un gerente di un esercizio pubblico ordinario. Segnatamente, si fa riferimento agli obblighi riguardanti la limitazione di bevande alcoliche, la messa a disposizione di almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica, al divieto di incentivi al consumo di alcolici, all'obbligo di esposizione degli orari, nonché i compiti previsti all'art. 74 RLear, fatta eccezione per la lett. c.

Il cpv. 4 indica che il Municipio, dopo aver valutato l'opportunità e l'importanza della manifestazione, nonché la necessità di adottare precise misure e provvedimenti a tutela degli utenti e del suolo pubblico, provvederà ad indicare al Dipartimento delle istituzioni, più precisamente alla Polizia cantonale, Sezione polizia amministrativa (in seguito: Sezione), dopo aver intrapreso tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, se intende rilasciare l'autorizzazione oppure no. La Sezione provvederà in seguito a comunicare al Municipio il proprio preavviso, indicando se i requisiti necessari sotto il profilo della legislazione di propria competenza sono adempiuti. La valutazione della Sezione si limiterà pertanto al mero controllo dell'adempimento formale dei requisiti derivanti dall'art. 8 Lear e dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 54 RLear, esclusa la produzione dell'attestazione di idoneità dei locali (lett. a) e la documentazione attestante il godimento del diritto d'uso dei locali (lett. d). Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienici, il Municipio, qualora intenda rilasciare l'autorizzazione, è tenuto ad informare il Laboratorio cantonale prima del rilascio dell'autorizzazione. Il Laboratorio provvederà di conseguenza a rendere attenta l'autorità comunale in merito alle normative da rispettare e ai requisiti minimi necessari a cui le strutture dovranno attenersi.

La prerogativa concessa al gerente di un esercizio pubblico di assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale, prevista dall'art. 76 RLear, rimane valida anche con la modifica della regolamentazione.

Ne discende che il Municipio può rilasciare il permesso speciale unicamente dietro preavviso positivo della Sezione. Nel caso in cui il preavviso dovesse essere negativo, prima di poter rilasciare l'autorizzazione, il Municipio dovrà modificare la richiesta conformemente a quanto preavvisato e richiedere un nuovo preavviso.

Il limite della durata massima di 3 mesi è dovuto al fatto che dal profilo della legislazione edilizia, una durata superiore avrebbe comportato l'obbligo del permesso di costruzione. Infatti le eccezioni all'obbligo del permesso di costruzione, elencate dall'art. 3 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE; RL, 7.1.2.1.1), riguardano essenzialmente opere soggette a leggi speciali, lavori di minima importanza o costruzioni provvisorie (lett. i), ossia costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita. L'obbligo del permesso sussiste infatti, ad esempio, pure per la sosta di roulotte per un periodo superiore a tre mesi nello spazio di un anno (art. 3 cpv. 1 lett. k RLE) o per il deposito di materiali inerti per un periodo superiore a tre mesi (art. 3 cpv. 1 lett. l RLE). Se si considera inoltre che, per alcune manifestazioni, la posa delle strutture si ripete annualmente su un arco di tempo relativamente lungo, a maggior ragione l'obbligo del permesso di costruzione diventa necessario. Tuttavia, dal profilo della legge edilizia, nulla osta che un'eventuale licenza sia di durata indeterminata e permetta ai beneficiari di fruirne di anno in anno durante una determinata stagione.

La soluzione proposta con questa modifica ha il pregio, oltre di apportare maggior chiarezza e flessibilità nella regolamentazione, di tener maggiormente conto delle esigenze attuali, nonché di fornire degli strumenti utili al fine di rilanciare quelle manifestazioni di forte richiamo che contribuiscono al promovimento del turismo e a favorire la coesione sociale.

3. Congruenza con le Linee direttive e il Piano finanziario

Per il Cantone, la nuova impostazione comporta unicamente un minimo onere aggiuntivo, nell'ambito del rilascio dei permessi speciali, a seguito della necessità di verificare i requisiti del gerente (verosimilmente 1/5 di unità).

IV. CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio, dopo attento esame della situazione venutasi a creare nel nostro Cantone nel corso degli ultimi anni, ritenute le perplessità emerse dalla procedura di consultazione, considerate le riflessioni elaborate dal Gruppo di lavoro composto da vari attori del settore, è dell'avviso che le modifiche degli art. 16 e 30 Lear, così come proposte, rispettano e potenziano l'intento, condiviso dal Governo, dell'iniziativa popolare legislativa elaborata del 7 agosto 2015 denominata "*Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 3.00*" presentata da Giovanni Albertini e cofirmatari, con la quale si vuole incentivare il turismo e l'economia, rendendo più attrattivo il nostro Cantone, non solo come meta turistica per la clientela estera o d'oltre San Gottardo, ma anche come destinazione per la clientela locale. Nel contempo è convinto che l'introduzione del nuovo art. 21a Lear dia ai municipi gli strumenti concreti per rispondere alle preoccupazioni espresse nell'ambito del disturbo dell'ordine pubblico e della quiete notturna.

Per i motivi di cui sopra, invitiamo il Parlamento a respingere l'iniziativa popolare legislativa elaborata del 7 agosto 2015, presentata da Giovanni Albertini e cofirmatari, denominata "*Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00*" e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

**INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA
presentata il 7 agosto 2015 denominata «Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00»**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa popolare legislativa presentata nella forma elaborata il 7 agosto 2015 denominata «Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00», che propone la seguente modifica della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear)

Art. 16 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}Il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi gli esercizi possono rimanere aperti fino alle 03.00 (apertura prolungata), ritenuto che il municipio può limitare l'apertura prolungata in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica.

- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 129 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 24 febbraio 2017 n. 7289 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

L'iniziativa popolare legislativa presentata nella forma elaborata il 7 agosto 2015 denominata «Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00» è respinta.

II.

È adottato il controprogetto seguente:

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1^{bis} e 3^{bis} (nuovi) e cpv. 4

^{1bis}Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

^{3bis}Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

⁴Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03.00 e le 06.00.

Art. 21a (nuovo)

Ordine e quiete pubblica

¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

²Egli deve prendere tutte le misure necessarie affinché l'esercizio venga gestito senza generare disturbi all'ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia comunale territorialmente competente.

³Qualora le circostanze lo esigono, il municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

⁴In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, il Dipartimento, su richiesta del municipio, può ordinare che l'esercizio pubblico organizzi a sue spese un servizio d'ordine adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

Art. 30

Permessi speciali

¹Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

²I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev'essere inoltre legato ad installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

³I permessi speciali sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell'esercizio durante la manifestazione.

⁴La decisione di rilascio del permesso da parte del municipio è subordinata al preavviso positivo da parte del Dipartimento. Il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Laboratorio cantonale circa la richiesta di rilascio del permesso speciale.

III.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa popolare e di accogliere il controprogetto.

IV.

La modifica di legge che precede, se accolta in votazione popolare o in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.